




Dicembre 2012

Newsletter per gli esportatori autorizzati 2/12

Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Accettazione della dichiarazione d'origine nel Paese di destinazione

Talvolta gli spedizionieri o i clienti comunicano agli esportatori autorizzati (EA) che le dichiarazioni d'origine non sono accettate nel Paese di destinazione e che sono necessari certificati di circolazione delle merci. Altre volte viene richiesta anche una conferma ufficiale dello statuto di EA. Occorre precisare che questa prassi non è conforme alle disposizioni degli accordi di libero scambio. L'esperienza insegna che il problema non è causato dalle autorità, bensì da agenti doganali, spedizionieri o clienti. In questi casi si raccomanda di mostrare alla controparte le pertinenti basi

legali (p. es. gli articoli 21 e 22 dell'appendice 1 all'accordo di libero scambio AELS-Messico). Il relativo testo nelle lingue originali è reperibile nel [sito dell'AELS](#) (Legal Texts > [Free Trade Trade Relations](#)).

Se per contro, dovessero essere le autorità del Paese di destinazione a chiedere i documenti summenzionati, gli EA possono rivolgersi all'AFD, specificando l'ufficio doganale competente nel Paese di destinazione e, se possibile, il funzionario di riferimento.

Caso attuale: la determinazione dell'origine strutturata in modo dinamico

Un EA esporta regolarmente il prodotto XY a un cliente nell'UE. Prima di stipulare il contratto di fornitura, l'EA ha accertato la situazione relativa all'origine, constatando che il prodotto, soggetto a un criterio di valore, presenta l'origine svizzera ai sensi dell'accordo di libero scambio con l'UE. Inoltre l'EA ha garantito ciò al cliente anche per contratto in vista di future forniture. Tuttavia non ha riesaminato costantemente e per ogni esportazione la situazio-

ne dell'origine, poiché pensava di agire correttamente sulla base dei calcoli effettuati e di avere addirittura una "riserva".

In seguito a diverse circostanze (non da ultimo la situazione del corso del cambio), il prezzo di un importante materiale originario di un Paese terzo ha subito continui aumenti. L'EA ha preso atto malvolentieri della conseguente diminuzione dell'utile. Tuttavia i responsabili non si sono accorti

che, a partire da un dato momento, il prodotto non risultava più originario ai sensi dell'accordo di libero scambio, a causa dell'aumento della quota di valore del materiale di origine terza. Quando l'errore è stato individuato, tutte le prove dell'origine rilasciate sono state invalidate. Il Paese di destinazione ha chiesto la riscossione posticipata del dazio corrispondente. L'impresa ha dovuto accettare la situazione e versare posticipatamente un importo di alcune decine di migliaia di euro, visto

che il cliente nell'UE non era naturalmente disposto a farsene carico.

Conclusione: la determinazione dell'origine deve essere strutturata in modo dinamico. Ciò significa che è necessario reagire immediatamente a cambiamenti rilevanti in materia di origine. Quando i responsabili si accorgono che rischiano di trovarsi confrontati ad una situazione critica, spesso c'è ancora tempo per porvi rimedio. Ad esempio si può valutare di rivolgersi a un fornitore di materiali originari.

La classificazione tariffale corretta è fondamentale

Quando si tratta di valutare se il prodotto in questione è lavorato sufficientemente in Svizzera, la regola della lista da applicare si basa, com'è noto, sulla classificazione tariffale. Per effettuare la corretta valutazione dell'origine è quindi imperativo considerare attentamente la classificazione tariffale.

Gli articoli torniti in rame od ottone di piccole dimensioni sono spesso classificati alla voce di tariffa (VT) 7415 (viti, bulloni ecc. di rame, anche torniti) e pertanto sottostanno, ad esempio nel quadro dell'accordo con l'UE, a una regolamentazione piuttosto liberale. Se gli articoli sono torniti in Svizzera (a partire da materiale non originario), questa regola viene quasi sempre rispettata.

Tuttavia succede non di rado che i prodotti designati come «torniti» siano considerati merci appartenenti ad altre VT, ad esempio alla 8538 (parti per il collegamento di circuiti elettrici ecc.). Tali prodotti soggiacciono a criteri più severi che, per loro natura, sono più difficili da soddisfare. Per questo motivo, l'opinione abbastanza diffusa secondo cui le parti tornite siano soggette sempre alla stessa regola è errata.

Regola della lista per la VT 7415 (regola del capitolo)

Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Regola della lista per la VT 8538 (regola del capitolo)

Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsi delle camere di commercio per gli EA

Nell'ultima newsletter abbiamo annunciato che l'AFD offriva dei corsi per gli EA in collaborazione con le camere di commercio. Nel frattempo si sono svolti i primi cor-

si, i quali hanno riscosso un buon successo. Sollecitiamo quindi gli EA a usufruire di questa proposta formativa specifica, offerta peraltro a un prezzo conveniente.

Novità

- Settembre [Semplificazione delle dichiarazioni dei fornitori](#)
Le dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero sono state semplificate. Inoltre sono a disposizione testi standard per le dichiarazioni generali dei fornitori.
- [Nuovo accordo di libero scambio con il Montenegro](#)
L'accordo prevede già il cumulo diagonale nel quadro del sistema Euro-Med. Tuttavia al momento si applica unicamente il cumulo bilaterale.
- [Modifica della regola del trasporto diretto nell'accordo bilaterale Svizzera-Messico](#)
D'ora in poi è ammesso il frazionamento degli invii in Paesi terzi.
- Ottobre [Entrata in vigore del nuovo accordo di libero scambio con Hong Kong, Cina](#)
[Nuova pagina relativa agli EA sul sito Internet](#)
- Novembre Aggiornamento del volantino [Il cumulo negli accordi di libero scambio](#)
-

Contatti

Per domande di carattere tecnico, gli esportatori autorizzati sono pregati di rivolgersi alle direzioni di circondario indicate di seguito.

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 061 287 12 87
Fax 061 287 13 13
zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 11 11
Fax 052 633 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG (distretti di Baden e
Zurzach), ZH, SH, TG, SG,
AR, AR, ZG, UR, SZ, GL,
GR senza distretto della
Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casari 84
1216 Cointrin
Tel. 022 747 72 72
Fax 022 747 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 091 910 48 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, sezione Origine e tessuti

www.ezv.admin.ch > Link diretto: [Accordi di libero scambio, origine preferenziale](#)
